

*Articolo 2*

I fabbricanti di equipaggiamento marittimo possono utilizzare le seguenti etichette elettroniche, come specificato nell'allegato:

- a) etichette RFID apposte in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
- b) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice apposti in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; oppure
- c) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo.

*Articolo 3*

Le etichette elettroniche RFID che sostituiscono il marchio di conformità riportano, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato.

L'equipaggiamento marittimo con etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice in sostituzione del marchio di conformità riporta, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui al punto 3.3 dell'allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

